



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 220

**OGGETTO: Giudizio Samele Leonardo c/Comune.
Impugnazione della sentenza n. 68/2008. Provvedimenti.**

SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2e 4 lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno **dieci** del mese di **luglio**, alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	A
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con ricorso in opposizione, notificato a questo Comune il 04/05/2007, il Sig. **SAMELE Leonardo**, rappresentato e difeso dall 'avv. Sabino P ALMIERI, chiedeva al Giudice di Pace di Canosa di Puglia l'annullamento del verbale di contestazione n. 4663/2006 Reg: Verb. - n. Verb. 30732 del 28/11/2006 e notificato il 05/02/2007, elevato dal Comando di Polizia Municipale, per violazione del Codice della strada;
- il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, con proprio decreto n. 102/2007 R. G.C. del 23/04/2007, fissava per il 24/09/2007 la comparizione delle parti in causa;
- con sentenza n. 68/2008, emessa in data 31/03/2008, depositata l'8/04/2008, il Giudice di Pace adito, decidendo sul richiamato ricorso ha disposto:
 - a) cessata la materia a contendere;
 - b) la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio;
- con ricorso in appello, notificato a questo Comune il 12/06/2008, l'avv. Sabino PALMIERI, difensore e procuratore del Sig. SAMELE Leonardo, ha chiesto al Giudice Unico del Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia, in accoglimento del ricorso medesimo e in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia, n. 68/08, di:
 - a) dichiarare inammissibile la domanda del Comune di Canosa al Giudice di Pace "nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 204 bis, di accertare la violazione dell'art. 94 del Codice della strada e rideterminare la sanzione a carico del Sig. SAMELE Leonardo" per i motivi espressi dal Giudice di Pace in sentenza;
 - b) accertare la soccombenza del Comune di Canosa sia in riferimento alla domanda spiegata dal Sig. SAMELE Leonardo, sia in riferimento alla domanda proposta (in via riconvenzionale) dall'Ente e condannare il Comune di Canosa di Puglia al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con spese generali, cassa avvocati ed IVA come per legge, da distrarre in favore del legale medesimo dichiaratosi formalmente antistatario, per le spese del doppio grado giudizio;
- con nota del 18/06/2008 - prot. n. 19568, l'Ufficio Contenzioso ha chiesto al Dirigente del Settore Polizia Municipale di voler esprimere il parere in ordine all'opportunità, per questo Ente, di costituirsi in giudizio;
- in data 30/06/2008 - prot. n. 19972, il Dirigente del Settore Polizia Municipale, con relazione inerente il giudizio di cui trattasi, ha ritenuto non necessario per questo Ente costituirsi;

Ritenuto, pertanto, di non costituirsi nel giudizio di appello, avverso la sentenza n. 62/2008, innanzi al Giudice Unico del Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia, per le motivazioni espresse dal Dirigente del Settore Polizia Municipale;

Visto che sulla proposta di questa deliberazione:

- il Dirigente del Settore Segreteria e AA. GG. ha espresso il parere favorevole in linea tecnica;
- il Segretario Generale, ha espresso il parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 97- comma 2 e 4 – lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi informa palese,

DELIBERA

Di non costituirsi nel giudizio di appello, avverso la sentenza n. 68/2008 innanzi al Giudice Unico del tribunale di Trani – Sez. di Canosa di Puglia, proposto dall'avv. Sabino PALMIERI, difensore e procuratore del Sig. SAMELE Leonardo, per le motivazioni espresse dal Dirigente del Settore Polizia Municipale.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.